

NEWS IMMIGRATI - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.4890 DEL 19.02.2019: PROTEZIONE UMANITARIA, IL DECRETO SICUREZZA, NON E' RETROATTIVO.

IL Decreto Sicurezza che porta il nome del Ministro dell'Interno Salvini (Decreto –Legge N.113 del 04.10.2018), ha limitato il rilascio della protezione umanitaria riducendola a casi limiti e molto specifici come lo sfruttamento sul lavoro, motivi sanitari particolarmente gravi, oppure anche la fuga da calamita' eccezionali o essere stati protagonisti di atti di speciale valore civile.

IL diritto alla protezione umanitaria,tuttavia, e' garantito costituzionalmente dal terzo comma dell'art. 10 della nostra Costituzione , perche' rientra tra i diritti umani inviolabili.

PROTEZIONE UMANITARIA: DECRETO SICUREZZA , NON E' RETROATTIVO

Dalla Corte di Cassazione arriva la sentenza n.4890 del 19.02.2019 , che fa chiarezza sulle norme volute dalla riforma Salvini.

Le norme – Salvini non possono essere applicate sulle domande presentate prima del 05 Ottobre 2018 (giorno di entrata in vigore della nuova normativa), per cui viene stabilito che la legge non possa essere applicata in maniera retroattiva e quindi chi abbia presentato la domanda prima della sua approvazione , deve essere giudicato in base a quanto era stato stabilito prima.

Quindi la Cassazione ha deciso di applicare il principio giuridico in base al quale la legge non dispone "che per l'avvenire", cioe' per quello che sara' al momento della sua entrata in vigore, senza poter essere applicata su fatti precedenti.

Nel caso vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria , il permesso rilasciato si chiamera' " casi speciali" ed avra' una durata di 2 anni e quindi come per il permesso umanitario sara' convertibile in permesso per motivi di lavoro.

Solo alla scadenza del permesso per " casi speciali" , nel caso di rinnovo , verra' adottata la nuova legge.